



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 08 DEL 05/02/2009

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LA VIGILANZA TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRI DI REVISIONE

**ART. 80 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive
modificazioni ed integrazioni, Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione**

**IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore PINGITORE**

Art. 1 Ambito di Applicazione

L'effettuazione delle revisioni dei veicoli non è più un compito riservato allo Stato che lo ha demandato anche alle **imprese di auto riparazioni** (o loro **consorzi o società consortili**), espressamente autorizzate, seppur limitatamente ai veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Pertanto sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio,

Art. 2 Fonti Normative

La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Il rilascio delle autorizzazioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'espletamento di revisioni sono stati trasferiti alle **Amministrazioni Provinciali** ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.

Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa

complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

Art. 3 Competenze

Le operazioni di revisione dei veicoli sono di competenza degli UMC. I centri appositamente autorizzati possono effettuare le revisioni dei veicoli a motore **aventi massa complessiva non superiore a 3,5 t o fino a 16 posti compreso il conducente** ad eccezione di quelle di esclusiva competenza dell'UMC.

- La visita e prova di revisione è effettuata, oltre che dalla UMC, da **Centri autorizzati (imprese o consorzi di officine di autoriparazione, ecc..)** sotto la responsabilità di un responsabile tecnico con diploma di perito industriale, di geometra o diploma di maturità scientifica ovvero diploma di laurea breve in ingegneria e che hanno superato un apposito corso di formazione (ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 360/2001, modifiche dell'art 240 del DPR 495/92)

Art. 4 Soggetti interessati

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 1, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 e che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;

c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio,

che intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

ART. 5 REQUISITI E TITOLI

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- a) dal titolare, nel caso di Ditta individuale;
- b) dai soci, nel caso di società di persone;
- c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali;
- e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13.

I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;

ART. 6 RESPONSABILE TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa di avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
 - a) uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1;
 - b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 5 comma 1, purché sia:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo;
 - collaboratore coordinato e continuativo;
 - dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro.
3. Il responsabile tecnico deve, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2, anche:
 - aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria;
 - essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
 - aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, qualora tale organo vi abbia provveduto.
4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.
- 5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 (sospensione), nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art. 23.
- 6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione** e deve certificare personalmente tutte le fasi che

costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; **non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.**

7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
8. **La violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 comporta la revoca** dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.
9. **In casi di assenza o impedimento temporaneo, il responsabile tecnico può essere sostituito, previa autorizzazione e per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che, in alternativa:**
 - a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al comma 3;
 - b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
 - operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
 - operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al Dirigente del Settore Trasporti, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, indicando la durata del periodo di sostituzione.

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, inoltre, dare immediata comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato U.P.-D.T.T., dei soggetti autorizzati dal Dirigente a sostituire il responsabile tecnico.

10. **Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.**
11. Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà una autorizzazione temporanea per il periodo richiesto.
12. **Se, decorso il suddetto termine**, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, **l'autorizzazione sarà revocata.**

13. **Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.**

14. corso di formazione per Responsabile Tecnico:

tutti i responsabili tecnici devono aver superato un apposito **corso di formazione.**

Il requisito, tuttavia, può essere richiesto **solo dopo l'attivazione degli appositi corsi promossi dagli Enti competenti.**

I responsabili tecnici operanti in **imprese già autorizzate dovranno dimostrare il superamento del corso di formazione nella prima o seconda sessione utile**, dopo l'attivazione, pena la disattivazione del collegamento telematico dell'impresa.

Compete alla Provincia promuovere, organizzare e svolgere i **corsi di formazione per responsabili tecnici** addetti alle operazioni di revisione dei veicoli secondo specifiche modalità con durata minima di:

- **30 ore per operatori addetti alla revisione dei veicoli,**
- **24 ore per operatori addetti alla revisione di motocicli e ciclomotori a due ruote;**

il programma di entrambi i corsi è suddiviso nei seguenti 5 moduli:

1. la disciplina giuridica del servizio di revisione,
2. teoria applicata al processo di revisione,
3. formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici,
4. la certificazione,
5. l'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione.

La Provincia, previo superamento da parte dei candidati di specifico esame davanti a commissioni appositamente istituite dal competente servizio formazione professionale e composte:

- presidente
- esperto del settore trasporti
- esperto del ministero dei trasporti (ex MCTC)
- esperto delle tematiche specifiche del corso secondo le esigenze specifiche,
- rappresentante dei docenti del corso.

rilasciano un attestato di idoneità o di frequenza con esito positivo.

ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato "A" al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.

L'autorizzazione sarà rilasciata alla Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo.

Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:

- a) che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 4;
- b) il soggetto che fungerà quale responsabile tecnico.

Alla domanda dovrà, inoltre, **essere allegata** la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'attestazione di affidamento secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- b) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
- c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi;
- d) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;
- e) planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione, in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
- f) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà il servizio di revisione, secondo quanto previsto al successivo art. 9;

- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature;
- k) copia dei libretti metrologici delle attrezzature di cui all'art. 10, copia dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso degli stessi, con riserva di esibirli ai funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del sopralluogo tecnico;
- l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.;
- m) atto di nomina del responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante;
- n) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività;
- o) autocertificazione, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi.

A seguito della presentazione dell'istanza, gli uffici provinciali competenti in materia di imprese di revisione provvederanno a richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato U.P.-D.T.T., il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.

L'effettivo esercizio delle attività di cui al precedente comma 3 lett. a), anche se parziale o complementare rispetto ad altre principali, è soggetto a verifica. Tale verifica, da effettuarsi con sopralluogo congiunto da parte della Provincia e dell'U.P.-D.T.T., è disposta dal Dirigente anche su segnalazione degli uffici provinciali o dell'U.P.-D.T.T. o di terzi.

Dell'esito del sopralluogo l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.

Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.

- Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare di l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
- Per gravi e comprovati motivi, è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.
- Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24.

ART. 8 CAPACITA' FINANZIARIA

La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.

La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

ART.9 LOCALI

I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;

- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50.

Inoltre i locali devono essere:

- a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale (centro di revisione).

I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 7 comma 1.

ART. 10 ATTREZZATURE

L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne **comunicazione alla Provincia entro cinque giorni**.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23.

Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'autorizzazione sarà revocata.

Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso l'ufficio della Provincia competente in materia di imprese di revisione.

Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 23.

Entro la data di cui al precedente comma 5 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato

libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.

La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero o l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 7, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 27.

ART 11 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).

Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente.

Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei

requisiti di cui all'art. 5. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:

- a) il certificato di morte;
- b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione.

Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 7 comma 4 lett. e), f), g), m), n), o) e p).

I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.P.-D.T.T. qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ultimi tre commi.

ART. 12 SEDI SECONDARIE

E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.

Valgono, al riguardo, le norme che regolano le sedi primarie, in quanto applicabili.

ART. 13

CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI

Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".

Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13.

Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.

Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:

- a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
- b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 lett. a), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
- c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
- d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 10 comma 1

In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 10 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

Nel caso il consorzio o il raggruppamento del consorzio non si avvalga del centro unico, ciascuna impresa dovrà evidenziare in una apposita insegna, secondo le modalità stabilite all'art. 18, sia la parte delle operazioni di revisione che effettua direttamente, sia la denominazione delle altre imprese, e loro sedi, che effettuano le restanti operazioni necessarie per portare a termine la revisione.

Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 18

Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 5 e 6.

Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".

Le modifiche, previste dall'art. 11 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 14 CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZiate

La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:

- a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a);
- b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a);
- c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. a).

ART.15 LOCALI DELLE IMPRESE CONSORZiate

I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;

- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all'art. 9.

I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1, unitamente ai documenti previsti dall'art. 9 comma 3.

ART.16 REGISTRO DELLE REVISIONI

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.

Il registro è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche di cui all'allegato "B" e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.

Sul registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.

Il mancato rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, nonché la mancata vidimazione del registro delle revisioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

ART 17 DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato, secondo l'Allegato "C".

In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'U.P. – D.T.T..

Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, secondo l'Allegato "D", che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

ART 18 INSEGNE

Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 7 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da Allegato "E", avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.

L'insegna deve contenere:

- a) il logo e l'intestazione della Provincia;
- b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
- c) la data del suddetto provvedimento;
- d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 13, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 14 comma 4.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

ART. 19 PREZZARIO

Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:

- a) il corrispettivo per l'impresa;
- b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).

La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 23, la contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 20

ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'U.P. – D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.

La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'U.P. – D.T.T..

la mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

ART. 21

ARCHIVIO

Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 17, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose).

Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all'U.P. – D.T.T. entro 15 giorni dal deposito del primo documento.

La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni.

Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

ART. 22

VIGILANZA

La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni, di cui all'art. 1.

La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:

- a) i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
- b) i Vigili Provinciali.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

La Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

ART. 23 SANZIONI

Nel caso i soggetti di cui all'art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 24, 25 e 27.

ART. 24 REVOCA

Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 5, 6, 8, 9 e 10 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 22, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 25

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 24 e 27, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.

L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

ART. 26

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Con eccezione dei fatti che prevedono l'applicazione dell'art. 27, se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

ART. 27 SOSPENSIONE

Accertati i fatti e constatate le violazioni, che prevedono la sospensione, si provvederà affinché l'attività sia immediatamente interrotta, richiedendo, anche a mezzo fax la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora, a seguito di vigilanza, l'U.P. - D.T.T., per gravi e comprovati motivi, prevede debba provvedersi immediatamente alla disattivazione del citato collegamento, ne deve dare immediata comunicazione, trasmettendo il verbale di contestazione all'ufficio della Provincia competente, in materia di imprese di revisione, affinché adottati con la massima urgenza il provvedimento di sospensione.

La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione.

Della richiesta di disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio e all'U.P. - D.T.T..

ART. 28 SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 26 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 29
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

ART. 30
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.

Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 31
NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 32
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione della Giunta Provinciale.

TARIFFE

Rilascio autorizzazione.....	€ 100,00
Trasferimento Sede.....	€ 100,00
Sospensione Attività	€ 30,00
Riattivazione Attività.....	€ 30,00
Nomina Responsabile tecnico.....	€ 30,00
Variazioni.....	€ 30,00
Richiesta certificato	€ 20,00

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag. 2
ART. 2 – FONTI NORMATIVE.....	pag. 2
ART. 3 – COMPETENZE.....	pag. 3
ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI.....	Pag. 3
ART. 5 – REQUISITI E TITOLI	pag. 4
ART. 6 – RESPONSABILE TECNICO	pag. 5
ART. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	pag. 8
ART. 8 – CAPACITA' FINANZIARIA.....	pag. 10
ART. 9 – LOCALI.....	pag. 10
ART. 10 – ATTREZZATURE.....	pag. 11
ART. 11 –DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	pag. 12
ART. 12 – SEDI SECONDARIE.....	pag. 13
ART. 13 – CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI.....	pag. 14
ART. 14 – CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE	pag. 15
ART. 15 – LOCALI DELLE IMPRESE CONSORZIATE.....	pag. 15
ART. 16 – REGISTRO DELLE REVISIONI.....	pag. 16
ART. 17 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI.....	pag. 16
ART. 18 – INSEGNE.....	pag. 17
ART. 19 – PREZZARIO.....	pag. 17
ART. 20 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE	pag. 18

ART. 21 – ARCHIVIO.....	pag. 18
ART. 22 – VIGILANZA.....	pag. 19
ART. 23 – SANZIONI.....	pag. 19
ART. 24 – REVOCA.....	pag. 20
ART. 25 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.....	pag. 20
ART. 26 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	pag. 20
ART. 27 – SOSPENSIONE.....	pag. 21
ART. 28 – SCRITTI DIFENSIVI.....	pag. 21
ART. 29 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	pag. 22
ART. 30 – NORMA DI RINVIO.....	pag. 22
ART. 31 – NORMA TRANSITORIA.....	pag. 22
ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 22

ALLEGATI:

ALLEGATO A

Domanda Autorizzazione :
Domanda di l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di impresa di revisione

ALLEGATO B

(RDR:

Registro Delle
Revisioni)

Fac-simile delle pagine che
costituiscono il registro di
presa in carico delle revisioni

ALLEGATO C

(RRV:

Richiesta
Revisione
Veicolo

Modulo compilato dal
richiedente la revisione e che
deve essere archiviato dalla
Ditta

ALLEGATO D

(DSR:

Dichiarazione
Sostitutiva
Revisione)

Dichiarazione che, in caso di
interruzione con il
collegamento con il CED del

Ministero, sostituisce il
tagliando riportante l'esito della
revisione

ALLEGATO E

(IIR

Insegna
Impresa
Revisione)

Insegna che la Ditta
autorizzata deve affiggere
all'esterno dei propri locali